LE LIMITAZIONI ALLA TRASPARENZA:

A cura di Luca Del Frate

https://www.papuntozero.it/

Le Esclusioni

Documenti esclusi dal diritto di accesso (Art. 24 L. 241/1990):

- documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo, e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso;
- documenti facenti parte dei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi in relazione ai procedimenti selettivi (concorsi)
- la denuncia del dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 54*bis* comma 4 D. Lgs 165/2001).

Tutela delle ragioni giuridiche e privacy

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti:
dati sensibili e giudiziari (ora rinominati dal GDPR “categorie particolari di dati **personali” e “dati personali relativi a condanne penali e reati” - vedere artt. 9 e 10** GDPR) per l’accesso a tali dati **si applica il regime previsto dall’art. 60 del CodicePrivacy** riguardante i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, e dati genetici. Quindi **il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso** ai documenti amministrativi, **è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale**.

PRIVACY

L’amplia accessibilità ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione ha posto il problema di coniugare il diritto di accesso con il diritto alla privacy.
I due diritti costituiscono due interessi di rango primario che, in quanto tali devono ritenersi entrambi meritevoli di costante ed adeguata tutela parte dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, Sentenza 4999/2007).

PRIVACY

L’**art. 1 comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190,** dispone che **la pubblicazione delle informazioni deve** avvenire nel rispetto della materia di protezione dei dati personali.

- L’**art. 5*bis* comma 2 lett. a) del Decreto Lgs. 33/2013** dispone che **l’accesso civico generalizzato è rifiutato se il** diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali

PRIVACY

Cosa si intende per dati personali?
L’art 4 comma 1 del Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati, 2016/679/UE (GDPRGeneralData Protection Regulation) dispone che:
per dato personale **deve intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisicaidentificata o identificabile** («interessato»). Il GDPR ha abolito la distinzione prevista nelprecedente Codice della Privacy italiano tra dati sensibili e dati giudiziari. Adesso essi sonoricompresi nella grande famiglia dei “dati personali”, tuttavia data la loro peculiarità, il legislatoreeuropeo ha previsto livelli ulteriori di tutela (vedere artt. 9 e 10 GDPR);
Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o **indirettamente**, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il Trattamento del dato personale

I dati personali devono essere: (art. 5 GDPR):

- **trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);**
- **raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);**
- **adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);**
- **esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);**

Il Trattamento del dato personale

La Costituzione italiana non prevede espressamente il diritto alla protezione dei dati personali.
La protezione dei dati personali è avvenuta per via interpretativa da parte della giurisprudenza.
Il primo e più importante riferimento per tale interpretazione si rinviene è nell'articolo 2 della Costituzione, dove si incorpora la privacy tra i diritti inviolabili dell'uomo.

- **La prima normativa di applicazione generale in Italia in materia di Privacy risale alla La legge 675/1996,** poi trasfusa nel
- **Decreto Legislativo 196/2003 (cd. Codice sulla privacy)** nel quale si prevede:

- il diritto a non vedere trattati i propri dati senza consenso;
- l'adozione di cautele tecniche ed organizzative che tutti devono rispettare per procedere in maniera **corretta al trattamento dei dati altrui.**

Obiettivo del Codice è quello di minimizzare i rischi di perdita e distruzione dei dati, disciplinando le misure di sicurezza "minime" che devono essere adottate da chiunque tratti dati personali altrui.

La normativa

Il Decreto Legislativo 101/2018 ha modificato il Codice della Privacy per adeguarlo al **Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati, 2016/679/UE (GDPR-** General Data Protection Regulation) applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione dal 25 maggio 2018.

Il GDPR pone con forza l'accento sul:

- **rischio**
- e sulle misure di **accountability** (**responsabilizzazione"** di titolari e responsabili),

ossia viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali.

La mappatura del rischio

Il primo fra tali criteri (rischio) è sintetizzato dall'espressione inglese **"data protection by default and by design"**, ossia dalla necessità di configurare il trattamento **prevedendo fin dall'inizio un'analisi preventiva da parte del titolare.**
Una volta effettuata la mappatura e valutazione dei rischi viene in soccorso il secondo criterio **(misure di accountability)** ossia le misure tecniche e organizzative (anche di **sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi.**
All'esito di questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale
Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio.

GLI OBBLIGHI PER LA PA

In generale sono tre gli obblighi fondamentali per le Pubbliche amministrazioni in esecuzione del **nuovo regolamento privacy**:
1) Nominare il **Responsabile della protezione dei dati**, soggetto incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli enti. Tale figura può essere individuata tra il personale dipendente in organico, oppure è possibile procedere a un affidamento all'esterno, in base a uncontratto di servizi;
2) Procedere alla tenuta del **Registro delle attività del trattamento** ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall'ente. Il Registro dovrà contenere specifici dati indicati dall'art. 30 GDPR. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Ogniresponsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tuttele categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento. Detti registri sono tenuti in forma scritta, intendendo con ciò anche in formato elettronico.

GLI OBBLIGHI PER LA PA

In generale sono tre gli obblighi fondamentali per le Pubbliche amministrazioni in esecuzione del **nuovo regolamento privacy**:
3) **obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati**. Tale adempimento è richiesto quando un tipo **di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. (Si pensi, ad esempio, ai dati ottenuti dalla sorveglianza di zone accessibili al pubblico).**

GLI ATTORI DELLA PRIVACY

Si distinguono 4 soggetti:
1) Il Titolare del trattamento
Può essere persona fisica o giuridica.
Il titolare del trattamento:

- mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in **grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR;**
- ha la piena autorità e responsabilità di dare direttive e di controllare l'appropriato **trattamento dei dati personali in conformità al GDPR e alla normativa nazionale**

GLI ATTORI DELLA PRIVACY: TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Si distinguono 4 soggetti:
1) Il Titolare del trattamento
Può essere persona fisica o giuridica.
Il titolare del trattamento:

- mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in **grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR;**
- ha la piena autorità e responsabilità di dare direttive e di controllare l'appropriato **trattamento dei dati personali in conformità al GDPR e alla normativa nazionale**

GLI ATTORI DELLA PRIVACY: RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

2) **Il Responsabile del trattamento**

Può essere persona fisica o giuridica, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

In buona sostanza questa figura **opera come alter ego del titolare** e per suo ordine e conto opera quotidianamente per rassicurare tutti i soggetti coinvolti circa il fatto che i dati verranno trattati in maniera corretta e conforme al regolamento.

Il responsabile del trattamento NON può avvalersi di un altro responsabile senza previa autorizzazionescritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro attogiuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamentoal titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e lafinalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti deltitolare del trattamento.

Il Responsabile può essere un dipendente del titolare oppure un soggetto terzo previo contratto.

GLI ATTORI DELLA PRIVACY: ADDETTO DEL TRATTAMENTO

3) Addetto al trattamento

È il dipendente della struttura organizzativa **, che per ragioni di lavoro elabora o utilizza materialmente i dati personali. Si tratta di un incaricato dal Responsabile del trattamento, che per l'esecuzione di specifiche attività**
deve trattare i dati per conto del titolare del trattamento.
L'addetto al trattamento DEVE essere formato o istruito per trattare i dati.

GLI ATTORI DELLA PRIVACY

4) Il Responsabile per la protezione dati – RPD

È nominato dal Titolare oppure dal Responsabile del trattamento.

Si tratta di una figura **obbligatoria per**:

- amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie **quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;**
- tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che per loro **natura, oggetto o finalità, richiedono un monitoraggio regolare o sistematico degli interessati su larga scala;**
- tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, **di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale,genetici, giudiziari e biometrici**

GLI ATTORI DELLA PRIVACY

Requisiti che deve possedere il Responsabile per la protezione dei Dati:
a) possedere adeguata conoscenza della normativa e delle prassi in materia di trattamento dei dati personali;
b) adempiere le sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse;
c) può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

L’INTERESSATO AL DATO PERSONALE

Chi è l’interessato dei dati personali?
Qualsiasi persona fisica identificata o identificabile.
Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come:

- **il nome,**
- **un numero di identificazione,**
- **dati relativi all’ubicazione,**
- **un identificativo online**
- **o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,psichica, economica, culturale o sociale.**

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Diritti dell'interessato:

Diritto di accesso (art. 15 GDPR): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in talcaso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle relative informazioni elencate nell'articolo in parola;

Diritto alla rettifica (Art. 16 GDPR): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto contodelle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art.17 GDPR): 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi elencati nell'articolo in Parola;

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi elencate nell'articolo in parola.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano una delle circostanze elencate nell'articolo in parola.

LA LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Quand’è che possiamo ritenere lecito il trattamento?
L’art. 6 GDPR ritiene il trattamento lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più **specifiche finalità;**
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o **all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;**
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare **del trattamento;**

LA LICEITA' DEL TRATTAMENTO

Quand'è che possiamo ritenere lecito il trattamento?

Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse **pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;**
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del **titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Questa disposizione NON non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.**

L’ INFORMATIVA

Informativa (art. 13 e 14 GDPR)
Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14.
I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento.

L’ INFORMATIVA

In particolare:

- il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati, ove esistente;**
- la base giuridica del trattamento,
- qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo **costituisce la base giuridica del trattamento,**
- nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, **in caso affermativo, attraverso quali strumenti**

L’ INFORMATIVA

Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto **“necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente”**, in particolare:

- il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione,
- e il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo;

Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), **l’informativa deve specificarlo** e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l’interessato.

L’ INFORMATIVA

Termini per l’informativa:

- deve essere **fornita all’interessato prima di effettuare la raccolta dei dati**, qualora i dati siano raccolti presso **l’interessato (art. 13 GDPR);**
- deve essere fornita entro un **termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta**, **oppure al momento della comunicazione** (non della registrazione) dei dati (a terzi o all’interessato), qualora i **dati personali NON siano stati raccolti direttamente presso l’interessato,** es. **quando i dati sono stati conferiti da terzi (art. 14 GDPR).**

L’ INFORMATIVA

Modalità dell’informativa:
L’informativa deve essere:

- concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e **facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee;**
- data per iscritto e preferibilmente in formato elettronico **(soprattutto nel contesto di servizi online), anche se sono ammessi altri mezzi.**

IL DATO PERSONALE

Nel GDPR viene abolita la distinzione tra «dati sensibili» e «dati giudiziari», presente invece nel Codice della Privacy (che con l'adeguamento al GDPR la distinzione è venuta meno anche all'interno dello stesso). **Essi sono ricompresi nella grande categoria dei dati personali**.
Tuttavia il legislatore europeo per questi tipi di dati ha livelli di tutela ulteriori: all'art. 9 GDPR rubricato **"Trattamento di categorie particolari di dati personali"** il legislatore europeo ha previsto il **divieto di trattare dati personali che rivelinol'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona**. Il divieto **viene meno qualora si sia in presenza di una delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 9 GDPR.**

IL DATO PERSONALE

Nel GDPR viene abolita la distinzione tra «dati sensibili» e «dati giudiziari», presente invece nel Codice della Privacy (che con l'adeguamento al GDPR la distinzione è venuta meno anche all'interno dello stesso). **Essi sono ricompresi nella grande categoria dei dati personali**.
Tuttavia il legislatore europeo per questi tipi di dati ha livelli di tutela ulteriori: all'art. 9 GDPR rubricato **"Trattamento di categorie particolari di dati personali"** il legislatore europeo ha previsto il **divieto di trattare dati personali che rivelinol'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona**. Il divieto **viene meno qualora si sia in presenza di una delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 9 GDPR.**

DATA BREACH

Le amministrazioni pubbliche **entro 48 ore dalla conoscenza del fatto** sono tenute a comunicare al **Garante tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati (Provvedimento Garante n. 392 del 2 luglio 2015)**